

**PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER LA FORNITURA DI
MATERIALE D.P.I. NECESSARIO PER LE STRUTTURE DELLA ASL
N.1 DI SASSARI DELLA DURATA DI 12 MESI AI SENSI DELL'ART. 50
COMMA E D.LGS. 36/2023.**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Sommario

ART. 1 -	PREMESSE	3
ART. 2 -	OGGETTO E VALORE DELL'APPALTO	3
ART. 3 -	DURATA	4
ART. 4 -	SPECIFICHE TECNICHE	4
ART. 5 -	CONFORMITA' DEI PRODOTTI ALLE NORME COMUNITARIE E NAZIONALI	7
ART. 6 -	FORNITURA E CONSEGNA	10
ART. 7 -	PENALI	11
ART. 8 -	GARANZIA SUI PRODOTTI E POLIZZA ASSICURATIVA	12
ART. 9 -	CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	13
ART. 10 -	STIPULA DEL CONTRATTO	13
ART. 11 -	PAGAMENTI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	14
ART. 12 -	RINVIO AD ALTRE NORME	14
ART. 13 -	FORO ESCLUSIVO	14

ART. 1 - PREMESSE

Procedura e ss.mm. e ii. per la fornitura di D.P.I., per una durata di 12 mesi, occorrenti all'Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari sede principale via Alceo Cattalochino n. 9, 07100, C.F e P.I. 02884000908, le cui caratteristiche tecniche minime sono elencate dettagliatamente nel prosieguo del presente Capitolato, sia i servizi connessi alla fornitura.

Categoria merceologica di riferimento: D.P.I.

Le caratteristiche tecniche minime sono elencate dettagliatamente nel prosieguo del presente Capitolato, sia i servizi connessi alla fornitura.

Gli atti di gara devono essere considerati strettamente connessi al presente capitolato pertanto le clausole seguenti devono essere interpretate tenendo conto della complessiva disciplina contenuta nei vari atti predisposti dalla Stazione Appaltante, quali parti integranti e sostanziali del presente documento.

Le quantità previste nel presente capitolato sono puramente indicative, quindi suscettibili di variazioni in eccesso o in difetto. Il somministratore non ha titolo ad alcuna pretesa in ordine a compensi aggiuntivi in caso di somministrazioni di minor numero. Nel caso in cui, nelle more della procedura di aggiudicazione, sia attivata una convenzione CONSIP o, ancora, vi fosse un'aggiudicazione di altro Soggetto Aggregatore - quale la Centrale di Committenza regionale - con prezzi inferiori a quelli posti a base dell'affidamento, questa Azienda si riserva la facoltà di non aggiudicare la presente procedura, ovvero di richiedere al miglior offerente l'allineamento della propria offerta al prezzo di aggiudicazione ovvero applicare la clausola della risoluzione anticipata.

Si precisa che con i seguenti termini si intende:

- Fornitore: l'aggiudicatario;
- Azienda contraente: si intende l'Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari che, sulla base della normativa in vigore, stipula il contratto di fornitura con il fornitore;
- Servizi connessi alla fornitura: I servizi connessi alla fornitura si intendono prestati dal fornitore aggiudicatario della fornitura medesima quali attività necessarie per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, connesse e accessorie alla fornitura dei prodotti;
- Codice: si intende il codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023.

ART. 2 - OGGETTO E VALORE DELL'APPALTO

La fornitura di D.P.I. è necessaria a soddisfare il fabbisogno **annuale** dei presidi ospedalieri, dei distretti e dei dipartimenti tutti.

La fornitura riguarderà i seguenti beni:

ID	Descrizione Articolo
1	-mascherine ffp2
2	-mascherine ffp3
3	-mascherine chirurgiche

4	-camici monouso
5	-calzari monouso
6	cuffie chirurgiche (UOMO)
7	cuffie chirurgiche (DONNA)

Durata: 12 mesi

Importo base d'asta: € 180.000,00 oltre Iva.

I quantitativi, indicati, sono riferiti ad un presunto consumo di 12 mesi oltre eventuale estensione quinto d'obbligo come disposto art.120 comma 9 del D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023.

Si precisa che i quantitativi richiesti sono basati sui consumi pregressi dell'Azienda al fine di determinare la base d'asta e, pertanto, debbono ritenersi meramente indicativi e non impegnativi, essendo subordinati a circostanze non esattamente predeterminabili e variabili in relazione alle diverse necessità degli utilizzatori nel corso dell'anno contrattuale. Per tale ragione non potrà essere accolta alcuna pretesa da parte della Ditta aggiudicataria per eventuali variazioni dei quantitativi effettivamente richiesti in fornitura. Il seggio di gara preposto provvederà, in seduta riservata, ad esaminare la documentazione tecnica al fine di verificarne l'idoneità tramite la verifica di conformità delle caratteristiche dei prodotti offerti ai requisiti tecnici specificati negli atti di gara.

Al termine dell'attività di verifica della documentazione tecnica, il seggio di cui sopra, invierà apposita relazione sui lavori svolti al RUP, evidenziando, con riferimento ai singoli lotti di gara, le offerte che siano risultate irregolari per non conformità delle caratteristiche dei prodotti offerti ai requisiti tecnici specificati nella documentazione di gara.

ART. 3 - DURATA

L'appalto ha una durata fissata in **mesi 12** all'interno dei quali è possibile beneficiare del contratto stipulato nei confronti dell'OE che risulterà primo in graduatoria oltre eventuale estensione quinto d'obbligo come disposto art.120 comma 9 del D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023.

ART. 4 - SPECIFICHE TECNICHE

I quantitativi sono stati determinati sulla base della raccolta fabbisogni effettuata dalla S.C. Contratti, Appalti, Acquisti e magazzini Economali e sono riferiti ad un presunto consumo di 12 mesi oltre eventuale estensione quinto d'obbligo come disposto art.120 comma 9 del D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023.

I quantitativi non sono in alcun modo vincolanti per la ASL 1 Sassari, che pertanto non risponderà nei confronti dell'aggiudicatario in caso di emissione di ordinativi inferiori. Le forniture dovranno corrispondere alle quantità ordinate, eventuali eccedenze non autorizzate dall'Amministrazione contraente non saranno riconosciute e quindi, in tal caso, non verrà corrisposto al Fornitore alcun importo.

I prodotti oggetto della presente fornitura nonché i relativi confezionamenti, le etichette e i fogli illustrativi dovranno rispondere alle caratteristiche generali ed alle caratteristiche minime dettagliate nel presente documento:

- tutti i prodotti offerti devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all'importazione ed all'immissione in commercio ed all'uso e dovranno, inoltre, rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e ad ogni altro eventuale provvedimento emanato nel corso dei contratti di fornitura;
- le mascherine chirurgiche devono essere conformi ai requisiti stabiliti dal D.lgs.137/2022, dal Regolamento UE 745/2017, nonché alle leggi e regolamenti comunitari esistenti in materia e vigenti all'atto della fornitura;
- le mascherine chirurgiche devono essere provviste di marcatura CE ai sensi del Regolamento UE 2017/745 o, in subordine, per il periodo transitorio di entrata in vigore del citato regolamento, ai sensi della Direttiva 93/42/CEE (recepita con D.lgs. 24/02/1997 n. 46 e successive modifiche e integrazioni), secondo quanto disposto dal regolamento UE 2023/607;
- le mascherine FFP2 e FFP3 devono essere conformi ai requisiti stabiliti dal D.Lgs. 81/08, dal Regolamento UE 2016/425, nonché alle leggi e regolamenti comunitari esistenti in materia e vigenti all'atto della fornitura ed essere provviste di marcatura CE,
- tutti i prodotti devono essere conformi agli standard di qualità vigenti in materia nonché alle norme di sicurezza vigenti o a equivalenti norme europee eventualmente applicabili e a quelle che dovessero intervenire nel corso della fornitura;
- tutti i prodotti devono essere realizzati con materiale avente le seguenti caratteristiche:

ID	Descrizione Articolo	Caratteristiche tecniche minime	Quantità annuale Totale
1	-mascherine ffp2;	DPI di III cat. ai sensi del Regolamento (EU) 2016/425 certificate CE 2797 FFP2 NR ai sensi della norma EN 149:2001 + A1:2009. Caratteristiche minime: - elastici - barretta nasale conformabile - bordo di tenuta in morbido materiale anallergico	120.000

ID	Descrizione Articolo	Caratteristiche tecniche minime	Quantità annuale Totale
2	-mascherine ffp3;	DPI di III cat. ai sensi del Regolamento (EU) 2016/425 Caratteristiche minime: - elastici - barretta nasale conformabile - bordo di tenuta in morbido materiale anallergico - certificata per la protezione da agenti biologici e aerosol solidi e liquidi - imbustata singolarmente Corrispondente a: - Certificazione per la protezione agenti infettivi (biologici) del Gruppo 2 e 3 elencati nell'allegato III Direttiva 54/2000/CE; - Certificazione protezione aerosol solidi e liquidi in conformità alla norma tecnica EN 149:2001+A1:2009 con classificazione FFP3 NR D Testata in conformità alla Norma Tecnica EN 14683:2019 +AC 2019 appendice B	62.000
3	-mascherine chirurgiche;	Dispositivo medico (DM) di classe 1 quindi deve rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2017/745	224.000
4	-camici monouso;	Certificato secondo il Regolamento UE 2016/425 Caratteristiche minime: - Abbigliamento di protezione chimica parziale, Categoria III, Type PB [6-B] - EN 14126 (barriera contro agenti infettivi) - Cuciture interne rinforzate - Colletto. - Chiusura con bottoni automatici (o soluzioni similari). - Senza tasche. Elastico ai polsi	132.000
5	-calzari monouso;	Normativa - Certificato in conformità al regolamento (UE) 2016/425 indumenti di protezione chimica per il corpo parziale, categoria III, tipo PB [6-B] - EN 14126 (barriera agli agenti infettivi) Trattamento antistatico (EN 1149-1) - su entrambi i lati Caratteristiche: - Impermeabile - Soprastivale fino al ginocchio altezza 50 cm circa. - Cuciture interne e suola antiscivolo	160.000

ID	Descrizione Articolo	Caratteristiche tecniche minime	Quantità annuale Totale
		- Parte superiore elasticizzata. - Suola antiscivolo	
6	cuffie chirurgiche (UOMO)	DPI di I cat monouso materiale TNT fornite di elastico Certificazione CE 2016/425 – UNI EN 14126: 2004	53.000
7	cuffie chirurgiche (DONNA)	DPI di I cat monouso materiale TNT fornite di elastico Certificazione CE 2016/425 – UNI EN 14126: 2004	57.000

Le caratteristiche generali nonché le caratteristiche tecniche minime dettagliate nel presente documento sono richieste a pena di esclusione e devono risultare dalle schede tecniche e/o da ulteriore documentazione collocata a sistema dagli operatori offerenti.

I prezzi sono comprensivi di trasporto, imballo e di ogni altra spesa accessoria.

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata della fornitura, fatta salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 511 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, richiamato dall'art. 120, co. 1 lettera a) del D.lgs. 36/2023.

ART. 5 - CONFORMITA' DEI PRODOTTI ALLE NORME COMUNITARIE E NAZIONALI

Pena l'esclusione dalla gara, sin dalla presentazione dell'offerta, i prodotti offerti e forniti dovranno essere conformi, in tutti i loro requisiti tecnici e merceologici, alla vigente normativa nazionale e comunitaria di settore in particolare per quanto attiene alla autorizzazione alla produzione, all'importazione ed all'immissione in commercio.

Alla data di presentazione dell'offerta, tutti i prodotti proposti devono essere già in commercio ovvero essere già in possesso di certificato CE, di tutte le autorizzazioni e le registrazioni di legge sia a livello Comunitario sia in ambito nazionale che ne autorizzano la commercializzazione.

Qualora, nel corso dell'appalto e della validità del contratto, si verificasse l'emanazione di disposizioni normative cogenti, statali e/o comunitarie, per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, nonché la disciplina dei requisiti tecnici e/o regolamentari relativamente ai prodotti oggetto della fornitura, o qualsiasi altra disposizione vigente in materia, il Fornitore è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotti non conformi già consegnati e giacenti presso l'Azienda in confezioni integre.

Qualora venga emanata una normativa specifica ovvero i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nel presente Capitolato e in generale nella documentazione di gara, prima dell'aggiudicazione della presente gara, l'aggiudicazione verrà sospesa. Qualora ciò avvenga nel corso della durata delle forniture in argomento l'Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari si riserva, fatte le opportune valutazioni, il diritto di risolvere la fornitura.

Validità e scadenza dei prodotti

La data di scadenza al momento della consegna non dovrà essere inferiore ai 2/3 della validità complessiva del prodotto.

Confezionamento, imballaggio dei prodotti

Tutti i prodotti dovranno essere confezionati secondo sistemi e metodologie che ne garantiscano la sterilità.

Le informazioni riportate in etichetta e sui sistemi di imballaggio devono essere in lingua italiana e conformi alla normativa Direttiva 93/42/CEE. Inoltre, i prodotti devono essere confezionati in imballaggi che ne garantiscano un'efficace barriera contro l'umidità e la polvere, idonei a garantire la conservazione della sterilità del prodotto nel tempo ed impedire il possibile deterioramento causato da fattori endogeni. La confezione del singolo prodotto deve permettere un'apertura facile e sicura al fine di non contaminare il contenuto. Le dimensioni dovranno essere adeguate al contenuto.

Le informazioni riportate in etichetta e sui sistemi di imballaggio devono essere in lingua italiana e conformi alla Direttiva CE citata nel presente documento.

Le confezioni dovranno riportare in modo chiaro e leggibile le seguenti informazioni:

- codice e nome del prodotto;
- classe di appartenenza;
- marchio di fabbrica o altro mezzo di identificazione del fabbricante o del Fornitore;
- descrizione del prodotto;
- marcatura di conformità CE;
- numero di pezzi contenuti;
- numero della norma tecnica;
- dicitura monouso e non riutilizzabile;
- eventuali istruzioni d'uso.

Le informazioni sull'uso e sulle eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione devono essere stampate sulla confezione e/o contenute in un foglio al suo interno, in lingua italiana chiaramente leggibili.

Ogni singola scatola deve essere robusta e facile da aprire, e deve contenere all'interno fino a un numero massimo di 50 pezzi, in modo da permettere l'estrazione di un singolo dispositivo per volta nel rispetto delle norme di igiene.

Etichettatura ed identificazione dei prodotti

L'etichettatura deve essere tale da garantire la massima riconoscibilità ed identificabilità del prodotto per la tracciabilità dello stesso e deve riportare tutte le indicazioni previste dalla normativa vigente.

Tutti i prodotti devono essere perfettamente identificabili sia sulle confezioni esterne che sulle confezioni interne. In particolare, sulle confezioni interne devono essere riportate le seguenti informazioni:

- codice prodotto;
- la descrizione del prodotto comprensiva della denominazione commerciale;
- il nome, il marchio o altra identificazione del fabbricante o del mandatario;
- la data di scadenza e/o la durata;
- il marchio CE seguito dal numero dell'organismo notificato intervenuto nella procedura di certificazione;
- la marcatura di identificazione del tipo - "EN 149:2001+A1:2009";
- la classe di protezione del DPI seguita da: "NR" se il DPI utilizzabile solo per un singolo turno di lavoro.

Tutti i prodotti offerti devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione e immissione in commercio e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e, nel corso della fornitura, dovranno conformarsi ad eventuali aggiornamenti dei requisiti che dovessero venire emanati.

Per tutti i prodotti oggetto della presente procedura il Fornitore è tenuto a conformarsi al rispetto dei "Criteri Ambientali Minimi (CAM) per le forniture ed il noleggio di prodotti tessili e per il servizio di restyling e finissaggio di prodotti tessili" di cui al DM del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 7 febbraio 2023, pubblicato nella G.U. n. 70 del 23 marzo 2023. In vigore dal 22 maggio 2023. La citata normativa richiama espressamente l'inclusione nell'ambito di applicazione dei CAM anche le mascherine filtranti prodotte ai sensi dell'art. 16, comma 2 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 ed acquisite per far fronte all'emergenza sanitaria. I prodotti oggetto dei Lotti 1, 2 e 3 non devono contenere alla data di pubblicazione del bando le sostanze di cui all'Art.57 del Regolamento (CE) N.1907/2006, iscritte nell'Allegato XIV, né le sostanze incluse nell'elenco delle sostanze candidate ai sensi dell'ART.59 del Regolamento (CE) N.1907/2006. Non devono contenere, le ulteriori sostanze indicate nell'Allegato XVII del Regolamento CE N.1097/2006 (REACH) per gli usi specifici, incluse quelle ristrette ai sensi del Regolamento della Commissione (UE) 2018/1513 del 18 ottobre 2018, che aggiorna la lista delle sostanze ristrette di cui all'Allegato XVII DEL Regolamento CE N. 1097/2006 REACH.

Non devono contenere ulteriori sostanze indicate nella tabella (Articolo 3.1.1 Restrizioni di sostanze chimiche pericolose da testare su prodotto finito) quali Ammine Aromatiche cancerogene derivate da coloranti azoici, Coloranti sensibilizzanti o potenzialmente sensibilizzanti, alchilfenoli e alchilfenoli etossilati, Metalli estraibili.

L'offerente dovrà produrre la seguente documentazione: se i prodotti possiedono il marchio comunitario di qualità ecologica ECOLABEL (UE) o la certificazione STANDARD 100 BY OEKO TEX almeno di CLASSE II deve allegare le licenze d'uso, in mancanza deve allegare i rapporti di prova riferiti ai codici dei prodotti oggetto di offerta tecnica redatti da laboratori accreditati secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per eseguire le prove in base alle norme tecniche richiamate nella tabella riportata in "specifiche tecniche – punto 3.1.1 "restrizioni di sostanze chimiche pericolose da testare su prodotto finito".

In mancanza la documentazione tecnica deve essere costituita dalle schede informative sulla sicurezza (SIS) dei prodotti o da una relazione dove è necessario indicare le imprese che hanno curato le eventuali fasi di tintura stampa e le altre nobilitazioni che comportano l'uso di sostanze chimiche ed allegare le dichiarazioni pertinenti di tali subfornitori basati sulle schede di dati di sicurezza delle tinture o altre miscele utilizzate per nobilitare il capo e le fibre di cui è composto.

Si precisa come previsto dal CAM i laboratori sono esonerati dal sottoporre nuovamente a prove analitiche i dispositivi di protezione individuale ed i dispositivi medici di categoria II e III ma esclusivamente considerati essenziali per la salute e la sicurezza dimostrati con certificati rilasciati da un organismo notificato e accreditato UNI EN 17065 ai fini del rilascio della marcatura CE di cui al Regolamento UE 425 DEL 2016. Tale evenienza deve essere precisata nel rapporto tecnico.

I prodotti offerti dal concorrente, come pure i relativi accessori a corredo ed i servizi connessi alla fornitura, devono rispettare, pena l'esclusione dalla gara i requisiti minimi di cui al presente documento e i requisiti tecnici essenziali in quanto trattasi di elementi primari ed imprescindibili.

Il difetto dei requisiti tecnici di cui al presente capitolato e in particolare del presente paragrafo, riscontrato in fase di valutazione tecnica comporta la estromissione dell'Operatore Economico dal prosieguo della gara.

Il difetto, come sopra specificato, riscontrato prima della stipula del contratto determina la decadenza/revoca dell'aggiudicazione. Qualora tale difetto venga riscontrato in corso di esecuzione contrattuale, viene considerato grave inadempimento contrattuale tale da comportare la risoluzione del contratto.

In merito all'indicazione dei requisiti essenziali richiesti per i prodotti oggetto di gara si applica il principio di equivalenza sancito dall'artt. 79-80 e l'allegato II.5, D.lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'artt. 79-80 e l'allegato II.5, D.lgs. 36/2023 nel caso in cui il concorrente intenda proporre soluzioni equivalenti ai requisiti definiti nelle specifiche tecniche, lo stesso dovrà allegare all'offerta tecnica apposita dichiarazione di equivalenza nonché documentazione o altro mezzo idonei a dimostrare che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti essenziali e alle caratteristiche tecniche. Tale documentazione sarà valutata dal seggio ai fini della sussistenza dell'equivalenza e sarà pertanto rimessa all'insindacabile giudizio della stessa.

Ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche dei Prodotti offerti, nonché ogni eventuale inconveniente e danno provocato dal loro corretto impiego, resta a totale e completo carico del concorrente/fornitore che, essendo garante, sarà tenuto all'osservanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia al momento dell'affidamento, anche di quelle che potrebbero essere emanate, durante tutto il periodo contrattuale, da parte delle competenti autorità per la produzione, il confezionamento, la distribuzione ed il recapito di quanto oggetto della fornitura.

ART. 6 - FORNITURA E CONSEGNA

La consegna dei Prodotti sarà effettuato a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati dall'Amministrazione nell'Ordinativo NSO di Fornitura emesso dall'Amministrazione medesima.

Gli oneri relativi alla consegna dei Prodotti ovvero ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, carico, consegne nelle modalità di seguito riportate e qualsiasi altra attività ad essa strumentale, sono interamente a carico del Fornitore, che pertanto dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tali attività nel rispetto delle prescrizioni previste. Non sono ammesse consegne parziali, salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l'Amministrazione e salva l'eventuale indisponibilità temporale dei prodotti.

I termini di consegna relativi ai prodotti decorrono dalla data di ricezione di ciascun Ordine NSO. Il Fornitore, entro 7 (sette) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione di ciascun ordinativo, dovrà provvedere alla consegna, pena l'applicazione delle penali laddove tale consegna parziale derivi da eventi imputabili al fornitore.

Il servizio di consegna al magazzino non comporta alcuna maggiorazione di prezzo sul corrispettivo dovuto al Fornitore in forza del singolo ordinativo di fornitura.

All'atto dell'avvenuta consegna, il Fornitore - anche per mezzo dell'eventuale soggetto da questi incaricato della consegna dei Prodotti - dovrà consegnare il "Documento di trasporto" (D.D.T.) che riporti numero e data dell'ordine, la data dell'avvenuta consegna, la quantità e la tipologia di Prodotti consegnati, sottoscritto dall'Amministrazione e dal Fornitore anche per mezzo del soggetto da questi incaricato del trasporto dei Prodotti. La firma posta su tale documento all'atto del ricevimento della fornitura indica la mera consegna dei Prodotti.

Nel caso di difformità qualitativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo la mancata corrispondenza per marca e modello, integrità del confezionamento e/o dell'imballaggio, tra Prodotti richiesti e consegnati, Prodotti viziati o difettosi) l'Amministrazione invierà una contestazione scritta al Fornitore, secondo quanto di seguito disciplinato.

Nel caso in cui l'Amministrazione rilevi che la quantità dei Prodotti consegnati sia inferiore alla quantità ordinata, la consegna sarà considerata parziale, con conseguente applicazione delle penali laddove tale consegna parziale derivi da eventi imputabili al fornitore.

Il Fornitore s'impegna a ritirare, senza alcun addebito, entro sette (sette) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della comunicazione, i prodotti non conformi concordando con l'Amministrazione le modalità di ritiro, pena l'applicazione delle penali. Il Fornitore è tenuto a provvedere, contestualmente al ritiro, ove occorrente, alla consegna dei Prodotti effettivamente ordinati e/o esenti da vizi, difformità o difetti.

Nel caso in cui i Prodotti resi siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito. Le note di credito dovranno riportare chiara indicazione della fattura a cui fanno riferimento.

ART. 7 - PENALI

In caso di ritardato adempimento, le penali sono dovute, ai sensi dell'art. 126 D.lgs. 36/2023 nella misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni della Ditta aggiudicataria, che devono pervenire **entro 10 giorni** dalla data di notifica della contestazione.

L'applicazione delle penali sarà comunicata alla Ditta a mezzo PEC, la quale dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture. In difetto l'ASL 1 Sassari si rinvierà sulla garanzia definitiva.

Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un elenco d'inadempimenti che possono determinare l'applicazione della sanzione economica, fatti salvi gli ulteriori eventuali danni conseguenti e le maggiori spese eventualmente sostenute:

- a) Mancata o ritardata consegna dei prodotti;
- b) Difformità dei prodotti forniti, per caratteristiche, qualità o quantità, rispetto a quanto richiesto e descritto dal presente capitolato nonché depositato in sede di offerta;

- c) Sopravvenienza di motivi di esclusione di cui all'art. 90-98 del D. Lgs. n. 36/2023;
- d) Violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217;
- e) Subappalto e/o cessioni poste in essere in deroga a quanto previsto dal D. Lgs. n. 36/2023, artt. 119;
- f) Cessione della Ditta, cessazione dell'attività, o ipotesi di concordato preventivo, fallimento, amministrazione controllata o irrogazione di sanzioni o misure cautelari (es. sequestro o pignoramento) che inibiscano la capacità di contrarre con la Pubblica amministrazione;
- g) Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Azienda;
- h) Ingiustificata sospensione delle prestazioni previste contrattualmente;
- i) Ogni altra e ulteriore causa di risoluzione per la violazione della vigente normativa legislativa e regolamentare;

In particolare, nelle ipotesi sub b), l'ASL 1 di Sassari – con comunicazione a mezzo PEC – richiede all'O.E. fornitore l'immediato ritiro della merce a proprie spese e la sostituzione entro congruo termine.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Sono fatte salve le ragioni dell'Appaltatore per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze e relative applicazioni di penali.

ART. 8 - GARANZIA SUI PRODOTTI E POLIZZA ASSICURATIVA

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno, causato a persone e/o beni di terzi o dell'Azienda, intervenuto nell'espletamento della fornitura o derivante da vizio ovvero da difetto del prodotto fornito ovvero scaturente dall'operato dei propri collaboratori siano esse azioni, omissioni, negligenze o inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura.

Conformemente alle prescrizioni del Codice del Consumo (in particolare artt. 114 e 116) in caso di danno causato da prodotti difettosi è responsabile il produttore. Qualora non sia possibile individuare il produttore, è responsabile il fornitore che ha distribuito commercialmente il prodotto se ha omesso di comunicare al danneggiato l'identità e il domicilio del produttore o del fornitore.

Il fornitore garantisce, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano conformi a quanto dichiarato ed offerto e siano immuni da vizi che li rendano inadatti allo specifico utilizzo cui sono destinati.

La garanzia è applicata su tutti i beni e i servizi offerti, per difetti di (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui è destinato (art. 1497c.c.) secondo quanto previsto dal Codice Civile ovvero

mancanza di sicurezza del dispositivo. È inoltre obbligatorio che il fornitore fornisca la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.) per un periodo di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di impianto del dispositivo. Il fornitore garantisce inoltre che i prodotti forniti abbiano al momento della consegna all'Azienda, una validità residua di almeno 2/3 di quella massima prevista.

Il difetto di fabbricazione, la mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte devono essere contestati, per iscritto, entro un termine di decadenza di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte, in deroga ai termini di cui all'art. 1495c.c.

Il fornitore sarà direttamente responsabile a livello civile di ogni danno che possa derivare all'Azienda Sanitaria Locale N.1 di Sassari ed a terzi nell'espletamento della fornitura o derivanti da vizio o difetto dei prodotti forniti, anche in relazione all'operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre Ditte a diverso titolo coinvolte. L'Azienda è pertanto esonerata da ogni responsabilità per eventuali danni, infortuni o altro che dovesse derivare al personale dell'Appaltatore (o ad altro personale eventualmente presente a vario titolo) nell'esecuzione del contratto, convenendosi che ogni eventuale onere è già compensato e compreso nell'importo contrattuale.

L'Appaltatore risponde pienamente per danni causati a persone o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili al medesimo, al proprio personale a qualsiasi titolo impiegato o ai prodotti forniti e si impegna a manlevare e a tenere indenne l'Azienda dai danni e/o dalle azioni che fossero eventualmente intentate o richieste alla stessa per gli stessi fatti.

A fronte degli obblighi di cui sopra il Fornitore è tenuto ad esibire adeguate polizza assicurativa RCT e polizza assicurativa a garanzia dei prodotti forniti, prima della stipula del contratto con l'Azienda Sanitaria.

Le polizze assicurative dovranno comportare copertura assicurativa adeguata alla tipologia di dispositivo da garantire e alla quantità annuale di dispositivi da fornire. Le polizze dovranno essere accese con compagnie assicurative presenti nell'elenco ufficiale degli Intermediari Assicurativi gestito dall'IVASS d'assicurazione.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per i danni coperti o non coperti e/o eccedenti il massimale di polizza.

ART. 9 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento avviene mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'Art. 50 comma 1 lettera e) D. Lgs. 36/2023 con applicazione del criterio dell'offerta individuata sulla base del minor prezzo.

ART. 10 - STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs 36/2023.

ART. 11 - PAGAMENTI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La **fatturazione** dovrà essere emessa secondo quanto disposto dalla normativa vigente, legge di stabilità 2015 e ss. mm.ii. in materia di applicazione dell'IVA nelle operazioni effettuate con Enti Pubblici, ossia dovranno avvenire con il sistema dello "*Split Payment*".

Il numero CIG dovrà essere riportato nelle **fatture** e negli strumenti di pagamento relativi alla fornitura di che trattasi e verrà comunicato congiuntamente alla determinazione di avvenuta aggiudicazione.

Le fatture emesse a favore di questa Azienda dovranno essere trasmesse esclusivamente in **formato elettronico**.

Il Codice Univoco Ufficio (**IPA**- Indice delle **Pubbliche Amministrazioni**) assegnato è il seguente:

Uff_eFatturaPA - Codice Fiscale: 02884000908 - Codice IPA: 5DNNOS0T - Codice AUSA: 0000670769

Il **pagamento della fattura** avverrà entro i termini di legge, previo accertamento della regolarità della fornitura da parte degli uffici Aziendali competenti e del DEC che comunicheranno alla SC Contratti, Appalti, Acquisti e Magazzini Economici la regolare esecuzione consentendo a quest'ultimo di **liquidare la fattura**.

I **beni** dovranno essere fatti pervenire liberi da ogni spesa di trasporto, imballo e scarico e ad ogni fine (anche quindi di rischio distruzione o danneggiamento) franco destinatario, nella quantità di volta in volta ordinata, entro e non oltre il termine sopra indicato nel presente documento, salvo i casi d'urgenza, da fronteggiarsi con tempestività. I beni devono essere conformi alla normativa vigente ed essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto, che rimane tuttavia a carico e a rischio dell'appaltatore. I beni dovranno essere accompagnati da una **bolla di consegna** e la relativa fatturazione dovrà avvenire non prima di detta consegna. Il DDT deve riportare le indicazioni previste dalla legislazione vigente e in particolare data e numero di ordine, luogo di consegna, riferimenti relativi all'ordine.

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del d. lgs 196/2003, come modificato e integrato dal D.Lgs 101/2018, esclusivamente nell'ambito della presente procedura.

ART. 12 - RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non previsto dal presente capitolato si farà riferimento alle norme del codice civile e alle norme disciplinanti la materia oggetto della fornitura.

ART. 13 - FORO ESCLUSIVO

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito al contratto ed alla sua interpretazione ed esecuzione sarà competente solo ed esclusivamente il Foro di Sassari.